

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 23/09/2008 ed estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio estintivo del 12/11/2010, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede - oltre agli interessi legali e €200,00 per spese di assistenza legale - il rimborso delle commissioni non maturate per un totale di € 6.084,86 (al loro di quanto eventualmente nel frattempo già rimborsato) così articolato:

€ 1.067,51 per commissioni bancarie;

€ 2.247,00 per commissioni intermediario;

€ 240,75 per spese fisse;

€ 2.529,60 per oneri assicurativi rischio impiego.

Ritualmente costituitosi l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso per mancata autenticazione della procura rilasciata alla società che ha agito in nome e per conto del ricorrente in sede di reclamo - quale atto prodromico al ricorso - presentato da una società in mancanza di idonea procura, rilasciata in assenza della necessaria autenticazione della firma di parte ricorrente. Nel richiamare a sostegno alcune pronunce ABF (decisione n.6611 del 17.12.2013 del Collegio di Napoli, decisione n.2178 del 08.03.2016 del Collegio di Milano) chiede - quindi - in via pregiudiziale che il ricorso venga dichiarato irricevibile.

Nel merito, l'intermediario eccepisce:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'inapplicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 125 sexies Tub poiché il contratto risulta estinto nel mese di dicembre 2009 e, quindi, in data anteriore all'entrata in vigore della menzionata normativa;
 - la non rimborsabilità degli oneri assicurativi a copertura del rischio impiego in quanto il finanziamento risulta estinto a seguito dell'intervento della compagnia assicurativa che ha provveduto al pagamento del debito residuo a causa del verificarsi dell'evento assicurato, ossia la perdita di impiego da parte del ricorrente;
 - la non rimborsabilità delle spese fisse relative alle spese di istruttoria, versate per lo svolgimento di attività connesse e regolarmente espletate in funzione della concessione del finanziamento;
 - l'infondatezza della pretesa di refusione delle spese per l'assistenza legale in assenza di adeguata documentazione che ne comprovi il relativo pagamento.
- Tanto premesso, l'intermediario si dichiara disponibile a riconoscere al ricorrente l'importo di € 3.314,51 di cui:
- € 2.247,00 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie;
 - € 1.067,51 a titolo di commissioni bancarie,
 - gli interessi legali fino alla data dell'effettivo pagamento ed € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

DIRITTO

Preliminarmente, va considerata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per mancanza di preventivo reclamo perché presentato in mancanza di idonea procura, priva dell'autenticazione della firma del ricorrente.

Il Collegio, seguendo un orientamento condiviso (Collegio di Roma, decisione n. 4700 del 2017) ritiene che l'eccezione non possa essere accolta poiché la mancata autenticazione della sottoscrizione della procura da parte del rappresentante volontario non costituisce condizione di ricevibilità del ricorso. Infatti:

- le disposizioni ABF non richiedono l'assistenza tecnico-legale ai fini del ricorso;
 - l'assenza di autenticazione in fase di reclamo non ne altera la natura sostanziale trattandosi pur sempre di una condizione di procedibilità di un rimedio stragiudiziale;
 - il potere di autentica è espressamente previsto dall'art. 83 c.p.c. esclusivamente con riferimento alla "procura alle liti";
 - l'obbligo del conferimento della procura con atto pubblico o scrittura privata autenticata è legato al momento in cui si istaura il procedimento giurisdizionale mentre, al contrario, il reclamo è un atto che si pone prima e fuori dal procedimento davanti all'ABF.
- Circa l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 125 sexies Tub (essendosi il finanziamento estinto in epoca precedente all'entrata in vigore della norma), il Collegio rammenta il condiviso orientamento del Collegio di Coordinamento (Coll. Coord. Decisione n. 6167/14) e dei Collegi territoriali (ex plurimis, Coll. Torino, n. 5382/17; Coll. Bologna, n. 9018/17, Coll. Roma, n. 1215/17), secondo cui il diritto al rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento trova il proprio fondamento già nella disciplina previgente.

Entrambe le eccezioni vanno quindi respinte.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.



La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo per gli importi appresso indicati:

- 1) commissioni bancarie, di natura recurring, in proporzione lineare € 1.067,51;
- 2) commissioni agente, di natura recurring, in proporzione lineare € 2.247,00;
- 3) spese fisse, di natura up front, in proporzione agli interessi €218,39.

Gli oneri assicurativi a copertura del rischio impiego non sono rimborsabili poiché il finanziamento è stato estinto con l'intervento della compagnia assicurativa che ha provveduto al pagamento del debito residuo a causa del verificarsi dell'evento assicurato, La richiesta di rimborso delle spese per la difesa è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/16).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.532,90, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO